



COMUNE DI CAMINO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO CONCERNENTE I LAVORI DA
ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

Delibera di Consiglio «N» del «Data»

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti, le modalità di ordinazione e la natura dei lavori che, ai sensi dell'art. 24, comma 5° della L. 11 febbraio 1994, n. 109, l'Ente potrà eseguire in economia;
2. Tutti gli importi di seguito espressi sono da intendersi al netto di IVA.

ART. 2

Tipologie di lavori eseguibili in economia: si richiama l'art. 88 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554, che così recita: "1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti."

ART. 3

In ciascun esercizio finanziario la Giunta comunale adotta le deliberazioni necessarie con le quali viene determinata la somma occorrente per la gestione in economia dei lavori di cui all'art. 2.1.

Le deliberazioni della Giunta Comunale rappresentano atti di indirizzo politico amministrativo con le quali si definiscono gli obiettivi e le eventuali priorità e si assegnano al Segretario quote di bilancio per la gestione in economia, rappresentando fonte autorizzativa per le legittime ordinazioni, secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 4

1. Lavori di cui all'art. 2 possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta (art. 143 D.P.R. 554/99);
 - b) a cottimo fiduciario (art. 144 D.P.R. 554/99)
2. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
3. Sono eseguite a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento ad imprese. L'esecuzione degli stessi è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti. L'importo dei lavori affidati a cottimo è autorizzato, e deve rientrare, nei limiti di legge.

ART. 5

1. Gli inviti devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento e l'obbligo dello assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti.
2. Per i lavori di importo fino a 40.000,00 Euro, si può procedere ad affidamento diretto. Per lavori fino a 200.000 euro gli inviti devono richiedersi ad almeno 5 imprese, eccetto il caso che la specialità e l'assoluta urgenza rendano necessario il ricorso ad una ditta determinata.
3. Gli inviti possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi, oltre che sulla base di perizie tecniche o relazioni di spesa, approvati dall'organo competente.

ART. 6

1. L'esercizio del potere di spesa, ordine dei lavori è effettuato, di norma, con determinazione del Responsabile del Servizio, su proposta dei responsabili dei singoli uffici, previa attestazione di copertura finanziaria, se necessaria, e nell'ambito degli stanziamenti assegnati e degli indirizzi di cui all'art. 3.
2. La determinazione di cui al precedente comma è effettuata su proposta del responsabile del servizio, ove esiste, il quale provvede alla relativa istruttoria; la stessa dovrà riportare l'attestazione di copertura finanziaria e di

regolarità contabile del ragioniere, che ne registra le risultanze sul bilancio, ed a cura del proponente viene comunicata al fornitore o all'esecutore dei lavori ed allegata alla fattura da sottoporre a liquidazione.

3. Quando trattasi di lavori di importo non superiori a 20.000,00 l'ordine può essere effettuato con apposita determinazione effettuata dal responsabile del servizio, dal ragioniere che ne attesta la copertura finanziaria e registra le risultanze contabili sul bilancio e dal responsabile dell'ufficio proponente, il quale provvederà a sua volta a darne comunicazione all'impresa, a norma di legge, quando trattasi di lavori superiori a euro 20.000,00 il responsabile del servizio provvede con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa seguito alla sottoscrizione di un apposito atto contrattuale.

4. Le determinazioni o gli ordini assunti in difformità da quanto stabilito nel presente articolo sono nulli, in tal caso il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministrazione o il funzionario che abbiano ordinato il lavoro, a norma di quanto stabilito dall'art. 23 L. 144/89 come modificato dall'art. 35 D. Lgs 77/95

ART. 7

Qualora la specialità dei lavori lo richieda, la contrattazione può avvenire a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa

ART. 8

I lavori vengono liquidati dall'organo responsabile a norma di regolamento competente secondo le competenze previste e di volta in volta vigenti.

ART. 9

E' vietato qualsiasi frazionamento della spesa dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti stabiliti dalle precedenti disposizioni.

ART. 10

Trovano, nello specifico, intera applicazione gli art. 88, 142, 144, 145, 147, 148 del Regolamento DPR 21 dicembre 1999, n°554.

ART. 11

La Giunta Comunale è delegata a meglio individuare le tipologie di intervento nel rispetto dei limiti del presente articolo.